COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO
Piazza Vittorio Veneto n°1
Codice fiscale: 85501190012 – Partita IVA 028558930015
C.A.P. 10084 **Tel. 0124-77844** **Fax 0124-78166**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FORNO CANAVESE ACCORDO ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno **dieci** del mese di **dicembre** , alle ore 09.50, in Forno Canavese nel Palazzo Comunale, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dei vigenti CCNL e deliberazione della Giunta C.le n. 164 del 24/11/2009, così composta:

- per la parte pubblica:

Dr. ssa Mancino Antimina - Segretario Comunale

- per la parte sindacale:
  i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

CISL:	**Paolo OSELLA**
CGIL:	**Vittorio MECCA**
UIL :	**Luca CORTESE**
R.S.U.:	**Bruno ENRIETTO**
	Grazia BARBAGIOVANNI
	Laura DEMARTINI
	Marco TROGLIA
C.S.A.	**Maurizio FONTANELLA (Dirigente Sindacale) ammesso con riserva**

Assiste alla seduta il Sindaco prof. Giuseppe BOGGIA in qualità di uditore.

Premesso

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "**La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali".** Richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:

CGIL FP

- all'art. 3, capo I del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il **sistema della relazioni sindacali,** nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
- all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce **obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:**
- miglioramento della funzionalità dei servizi;
- accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
- la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
- prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
- all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.

2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a **tutti gli istituti contrattuali** rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
3. che con le opportune determinazioni in capo a ciascun dipendente di questo Comune si prendeva atto e si recepiva il C.C.N.L. per personale del comparto autonomie locali per il biennio economico 2008/2009;
4. che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività costituito ai sensi delle vigenti disposizioni risulta di complessivi € ~~60.421,78~~ 55.152,99 rideterminato integrato come da determinazione n. ~~35~~ 30 del ~~13/12/2013~~ 24/11/2016 in vigenza del C.C.N.L. 31/07/2009 e costruito come da allegato A) al presente atto
5. che è intenzione delle parti addivenire all'accordo integrativo per l'anno ~~2013~~ 2016
6. richiamato l'art. 9, comma 2-bis, della L. n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, inerente il divieto di aumentare a decorrere dal 1 gennaio 2011, e fino al 31 dicembre ~~2013~~ 2016 il complesso delle risorse destinate al trattamento accessorio rispetto al corrispondente importo del 2010 eccetto che per la quota residuale del fondo dell'anno precedente non utilizzata.

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di FORNO CANAVESE e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.** Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal momento della sottoscrizione,**

SI APPROVANO LE CORREZIONI

4. Il presente contratto ha validità per l'**anno 2014** con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 a far data **dal 1.1.2014** in applicazione dell'art. 65, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

5. Sono comunque fatte salve eventuali **modifiche o integrazioni derivanti da**:

- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Le parti danno atto che:

- "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le **clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile**
- 2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara** le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica **sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.**

Disciplina del lavoro straordinario

1) Le parti prendono atto che per l'anno **2014 il fondo** destinato alla corresponsione di **prestazioni per lavoro straordinario** come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999, non dispone di risorse.
2) **Nel fondo** di cui al comma **1 non rientrano** le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle **consultazioni elettorali**, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con **finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT)**
3) **Sono escluse** altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art. **208 del D.Lgs 285/1992** e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale**, nonché a progetti di **potenziamento dei servizi notturni** e di **prevenzione delle violazioni** di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009 e).
4) Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere eseguite in caso di oggettive ed imprescindibili esigenze di salvaguardia dell'incolumità pubblica, del patrimonio, di sicurezza e viabilità stradale, legate a fenomeni climatici avversi, assistenza agli organi istituzionali e ulteriori servizi

(manifestazioni, fiere e quant'altro) e come previsto con deliberazione della Giunta C.le .n.4 del 15/01/2014.

5) In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di **preventiva autorizzazione del Responsabile degli uffici e dei servizi.**
6) A **domanda del dipendente** il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **potrà essere recuperato** secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore", nel caso in cui quest'ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente **al personale appartenente alle Categorie B e C** che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate.**
2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "**le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure** per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività **decisamente scomoda,** svolta in condizioni **difficili e/o faticose** per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può **anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio** rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
4. L'indennità di disagio **non è cumulabile,** per le **stesse motivazioni,** con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il **semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale** di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall'art. 14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità);
5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate le seguenti:**

	Prestazioni lavorative soggette a disagio	n. addetti	Somma prevista

	Mansioni di cantoniere – guida macchine operatrici complesse	3	€ 1.080,00
	TOTALE	**3**	**€ 1.080,00**

6. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista un'indennità di disagio pari ad **un importo mensile lordo** di:

	Attività professionale svolta	**Importo mensile**
	Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di cantoniere	€ 30,00

Tale importo è **corrisposto mensilmente** in relazione ai giorni di **effettiva presenza in servizio,** calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è **proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.**

7. La liquidazione delle prestazioni di cui al comma 7 è effettuata nel mese successivo a quello del loro svolgimento.

8. per la corresponsione dell'indennità di disagio di cui al presente articolo è previsto l'importo annuo di **€ 1.080,00**

9. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

<u>Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno</u>

1. Per la disciplina **dell'indennità di turno** si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

a) le prestazioni lavorative svolte **in turnazione,** ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere **distribuite nell'arco del mese** in modo tale da far risultare una **distribuzione equilibrata e avvicendata** dei turni effettuati in orario **antimeridiano, pomeridiano** e, se previsto, **notturno,** in relazione alla articolazione adottata nell'ente:

b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un **orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore**;

Mecer CGIL FP

c) i **turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese**, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le **22 e le 6 del mattino;**

d) al personale turnista è corrisposta una indennità che **compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro** i cui valori sono stabiliti come segue:

- **turno diurno antimeridiano e pomeridiano** (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- **turno notturno o festivo**: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):
- **turno festivo notturno**: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);

e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno.**

2. Considerato che **è stato istituito il turno per il servizio di polizia municipale** ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate:

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
	Servizio polizia municipale	2	€ 2.800,00
	TOTALE	**2**	**€ 2.800,00**

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di **rischio,** in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
   a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in **continua e diretta esposizione a rischi** pregiudizievoli per la **salute** e per **l'integrità professionale** con assicurazione di **quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente** (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
   b) è quantificata in complessive **€ 30,00 mensili** (art. 41del 22.1.2004);
   c) compete solo per **i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.**

CGIL FP

2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Attività professionale svolta	**n. addetti**
	Attività di necroforo	1
	TOTALE	**1**

3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista un'indennità di rischio pari ad **un importo mensile lordo** di:

	Attività professionale svolta	**Importo previsto**
	Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di necroforo o operatore ecologico	€ 30,00

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di **reperibilità,** in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

a) corrisposta in relazione alle esigenze di **pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;**

b) quantificata in **€ 10,32** lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato **(€ 20,65)** in caso di reperibilità cadente, in **giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;**

c) non può essere superiore **6 periodi al mese per dipendente**;

d) se il servizio è **frazionato**, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente **ridotta in funzione della sua durata oraria** con applicazione sull'importo così determinato di una **maggiorazione del 10%;**

e) **non compete durante l'orario di servizio** a qualsiasi titolo prestato;

f) **non è corrisposta** per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come **lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;**

g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello **stipendio del mese successivo** a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

CGIL FP

2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di **trenta minuti** dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.

3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento **l'indennità per reperibilità non é corrisposta.**

4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	**n. addetti**	**Somma prev.**
	Personale addetto ufficio tecnico	1	€ 700,00
	Personale addetto servizi tecnico-manutentivi	4	€ 2.600,00
	TOTALE	**5**	**€ 3.300,00**

5. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale,** con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che **comportino maneggio di valori di cassa mensili** non inferiori a **€ 400,00** e risponda **di tale maneggio** (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).

2. Per **servizio** deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano **continuativamente maneggiati** (es. servizio economato).

3. L'indennità è calcolata **e liquidata** annualmente e compete per **le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.**

4. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di **€ 0,52** giornaliere ed un massimo di **€. 1,55** sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore **precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000,** diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;

5. Tale **indennità è graduata** in relazione **all'importo medio mensile di cassa** che il servizio ha avuto nell'anno precedente secondo la seguente tabella:

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	**Importo medio mensile del servizio**	**Indennità individuale**
Servizio economato	€ 1.000,00	€ 500,00

6. Le **risorse** destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizio	n. addetti	Somma prevista
Servizio economato	1	€ 500,00

7. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di orario notturno, festivo e notturno – festivo

1. L'indennità per **orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno,** in applicazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro **in assenza di turnazione:**

a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del **20%**;
b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del **30%.**

2. L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta **per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile;**

3. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo annuale pari a: **€ 50,00;**

5. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e **finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti **dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità,** con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, **possa essere corrisposta un'indennità annuale** fino ad un massimo di **€ 2.500.**

2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "**le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure** per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.

3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. D	€ 940,00
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C e B	€ 940,00
Attività di coordinamento di particolare rilievo per l'organizzazione dei servizi tecnico- manutentivi appartenenti alla cat. B	€ 400,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata annualmente.

5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di **un'indennità per specifiche responsabilità,** nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di **valore economico più elevato** tra quelle indicate al comma 3.

6. L'importo dell'indennità è **decurtato,** come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

7. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.**

8. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma prevista
a)	Resp. Procedimento edilizia privata	D	1	€ 940,00
b)	Resp. Procedimento ufficio tributi	C	1	€ 940,00
c)	Resp. Procedimento servizio demografico	B	1	€ 940,00
d)	Resp. Procedimento servizi amministrativo	C	1	€ 940,00
e)	Resp. Procedimento ufficio polizia municipale	C	1	€ 940,00
f)	Coordinamento servizio tecnico manutentivo	B	1	€ 400,00
	TOTALE			**€ 5.100,00**

9. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell'ambito della categoria.

8. Poichè l'Amministrazione ritiene, in via prudenziale, di assumere la posizione espressa a più riprese dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, che considera le **progressioni orizzontali** comprese nelle "progressioni di carriera comunque denominate", che, in applicazione dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, **producono** nel triennio 2011 – 2013 effetti **esclusivamente giuridici e non economici,** e che le stesse progressioni siano egualmente precluse per il medesimo triennio dal disposto del comma 1, dello stesso art. 9, che prevede che il **trattamento economico ordinariamente spettante,** compreso quello accessorio, nel periodo indicato **non possa superare quello del 2010,** oltre, ovviamente a non destinare per il 2011 alcuna risorsa per l'applicazione dell'istituto in parola, si conviene di non attribuire progressioni per l'anno 2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

a) il fondo consolidato per l'anno 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) è costituito ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 come precisato nell'allegato 1) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed ammonta ad Euro 48.884,65;
b) si addiviene alla determinazione di incrementare il fondo variabile, della quota del 50% delle sanzioni codice della strada come da deliberazione Giunta C.le n. 70 del 16/07/2014, per € 1.500,00;
c) resta confermato lo stanziamento di € 4.709,92 di cui all'art. 17 c. 5 CCNL1/4/99 (integrazione pari all'1,2% monte salari 1997);
d) che vi sono stati risparmi relativi alla destinazione del fondo 2013 pari ad € 58,42;

per cui il totale complessivo delle risorse è di :

TOTALE RISORSE € 55.152,99= di cui:

Totale risorse stabili	**Euro**	**48.884,65**
Totale risorse variabili	**Euro**	**6.209.92**
TOTALE RISORSE	**Euro**	**55.094,57**
Risparmi 2013	**Euro**	**58,42**
TOTALE	**Euro**	**55.152,99**
Incentivi progettazione (fuori fondo)	**Euro**	**5.580,00**

3- Per l'anno 2014 il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ammontante a complessivi **Euro 55.094,57= (ed al netto dei risparmi 2013 il suo importo complessivo resta contenuto nel limite di cui al 2010)** verrà utilizzato nell'osservanza dei principi contenuti nei vigenti CCNL, come da allegato A) al presente verbale, per costituire parte integrante e sostanziale.

4- I compensi per il miglioramento della produttività collettiva, fatte salve ulteriori determinazioni e rilevazione di eventuali risparmi da verificare una volta erogati tutti i compensi accessori oggetto della presente contrattazione, verranno ripartite in relazione alle valutazione della performance individuale per il personale, valutazione che verrà effettuata dall'O.I.V. nominato con provvedimento sindacale n. 11 del 31/12/2010 in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta C.le n. 189 del 23/11/2010.

Il presente accordo s'intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace in quanto:
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 22.1.04;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del revisore dei conti.

In tale quadro il testo di cui sopra costituisce valore di pre-contratto tra le parti dal momento della sigla sulla parte concordata.

Per la parte sindacale

CISL FPS Paolo OSELLA

CGIL FP Vittorio MECCA

UIL Luca CORTESE

C.S.A. Maurizio FONTANELLA

R.S.U.

Bruno ENRIETTO

Grazia BARBAGIOVANNI

Laura DEMARTINI

Marco TROGLIA

Per la parte pubblica

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Antinima MANCINO)

COMUNE DI FORNO CANAVESE · Torino ·

UTILIZZO RISORSE STABILI	**€ 48.884,65**
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	-€ 32.605,68
INDENNITA' DI COMPARTO	-€ 9.484,68
QUOTA RESIDUALE	**€ 6.794,29**
RISORSE VARIABILI	**€ 6.210,00**
DISPONIBILE	**€ 13.004,29**

INDENNITA' DISAGIO € 360,00(DIPENDENTI N.3CAT.B)	€ 824,29
COMPENSI PARTICOLARI RESPONSABILITA' :	
(DIPEDENTI N.1 CAT.D - N.3 CAT. C- N. 1 CAT. B € 940,00- N.1 CAT. B € 400,00)	€ 5.100,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI € 500,00:	
(N1 CAT. B)	€ 500,00
INDENNITA' REPERIBILITA' (UFF.TECNICO E CANTONIERI)	€ 3.600,00
INDENNITA' DI TURNO(VIGILI URBANI)	€ 2.700,00
INDENNITA' RISCHIO € 360,00(N. 1 necroforo)	€ 280,00
NUOVI SERVIZI	€ 0,00
INCENTIVI I.C.I.	€ 0,00
Maggiorazione ORARIO NOTTURNO,FESTIVO E NOTT/FESTIVO	€ 0,00
	€ 13.004,29
Quota disponibile per la produttivita' collettiva	**€ 0,00**
Incentivi progettazione	**€ 5.580,00**

COMUNE DI FO

"Contrattazione Collettiva Integrativa Anno 2014"

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminata l'ipotesi di contratto definito della delegazione trattante in data 10.12.2014;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto in data 1.4.1999 ed in particolare l'art. 5 comma 3 che assegna al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria prodotta dal responsabile del settore finanziario in data 10/12/2014, dalla quale risulta piena copertura finanziaria per il finanziamento dei fondi rispettivamente in conto residui 2014

C O N S I D E R A

Ai fini dei vincoli di bilancio, i costi contemplati nell'accordo stralcio di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014 pienamente compatibili con le risorse finanziarie previste nel bilancio pluriennale.

addì, 13/12/2014

IL REVISORE DEI CONTI

GIACOLETTO rag. Fulvio

COMUNE DI FORNO CANAVESE
Provincia di Torino

Relazione Tecnico Finanziaria
(art.5 CCNL 1°aprile 1999)

Il Responsabile del Settore Finanziario

Attesta

- che le spese per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività riportate nel contratto collettivo decentrato integrativo del 10/12/2014 sono aderenti alle norme dell'art.15 del CCNL 1° aprile 1999;

- che la spesa per l'anno 2014 è prevista in €. 55.094,57 e trova copertura finanziaria;
- che la spesa prevista per l'anno 2014 è compatibile con le risorse finanziarie previste nel bilancio pluriennale.

Lì, 10.12.2014

COMUNE DI FORNO CANAVESE (Torino)

IL Responsabile Finanziario
Rag.Egle CANAROI